

ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE

Allegato B3

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
Permesso per assemblea sindacale	<p>Per la partecipazione alle riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il personale può fruire di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">– entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica istanza all'Autorità deputata alla concessione della licenza;– il permesso è concesso purché siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali;– i permessi sono equiparati al servizio e sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza, ivi compresi quelli per raggiungere la sede di svolgimento, sono giustificati con altri istituti previsti dall'ordinamento;– nel caso coincida con l'orario dei pasti, il permesso non dà diritto al TAG (trattamento alimentare gratuito);– alla riunione può prendere parte anche il personale militare non iscritto alle medesime associazioni;– compatibilmente con la situazione logistica, idonei locali sono messi a disposizione dall'amministrazione per lo svolgimento delle riunioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle installazioni militari. Le modalità di utilizzo devono essere concordate, con congruo anticipo, con l'Autorità competente. <p>Per le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni da concordare tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e i comandanti, la tempistica delle comunicazioni da parte del militare che intende prendere parte alla riunione, si rinvia alle disposizioni emanate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa, dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito applicativo di rispettiva competenza.</p> <p>Il personale impiegato nelle attività operative / addestrative, di cui agli artt. 1482-ter-quater del C.O.M. non può esercitare il diritto di assemblea. Inoltre, il personale che frequenzia corsi, ai sensi dell'art. 1482-quinquies del C.O.M., compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.</p>	<p>Artt. 1475, 1480 – bis e 1482-ter-quater-quinquies del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Art. 941 – quaterdecies del D.P.R. n. 90/2010.</p> <p>Circolare n. M_D A3DFB29 REG2022 0036209 in data 8 luglio 2022 di Ministero della Difesa – Ufficio di Gabinetto.</p>

ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE

Allegato B3

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENEFICIO		RIFERIMENTI NORMATIVI	
<u>Permessi Sindacali</u>	<p>I permessi sindacali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono essere fruiti dai dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 C.O.M.; - devono essere comunicati per iscritto al proprio Comandante, individuato nell'Autorità deputata alla concessione della licenza, almeno 5 giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Una volta certificato l'effettivo utilizzo del permesso dal dirigente dell'APCSM, la cennata Autorità informa contestualmente l'articolazione della Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di riferimento. La mancata fruizione/rinuncia del permesso sindacale già autorizzato è tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme; - sono autorizzati salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio; - sono contabilizzati (in ore fruito) dall'articolazione individuata da ciascuna Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; - non prevedono forme di cumulo con permessi giornalieri od orari; - sono equiparati al servizio; - sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, 9 turni giornalieri di servizio. Al riguardo, si precisa che per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso, cioè la giornata intera non frazionabile, individuata secondo l'articolazione oraria vigente nel Comando in funzione delle specifiche discipline di ciascuna Forza Armata o Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; <p>Il relativo provvedimento viene decretato dai rispettivi Comandi dove</p>	<u>Retribuiti</u>	<p>Nell'ambito delle risorse destinate alle procedure di contrattazione di cui all'art. 1479 del C.O.M., è stabilito il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative. In particolare, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle APCSM, in deroga alle modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1480 del C.O.M., in ragione di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi.</p> <p>Il contingente dei permessi retribuiti è ripartito tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività ai sensi dell'art. 1478 del C.O.M., con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro della Difesa e le citate APCSM.</p> <p>Ricevono il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.</p>	<p>Artt. 1475, 1478, 1480 e 1482-<i>ter-quater-quinquies</i> del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.</p> <p>Art. 941-<i>duodecies</i> del Decreto legislativo 15 marzo 2010, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e successive modificazioni.</p> <p>Art. 1 della Legge 15 aprile 2025, n. 50.</p>

ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE

Allegato B3

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENEFICIO		RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>prestano servizio gli appartenenti alle APCSM.</p> <p>Il personale impiegato nelle attività operative/addestrative/di formazione di base, di cui agli artt. 1482-<i>ter-quater-quinquies</i> del C.O.M. non può fruire dei permessi sindacali. Inoltre, il personale che frequenzia corsi successivi alla formazione di base, ai sensi dell'art. 1482-<i>quinquies</i> del C.O.M., compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.</p> <p>Per le modalità di richiesta/rilascio di tale beneficio, si rinvia alle disposizioni emanate dallo Stato Maggiore della Difesa, dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito applicativo di rispettiva competenza.</p>	<p><u>Non</u> <u>retribuiti</u></p>	<p>Non danno diritto ad alcuna retribuzione.</p>
<u>Distacchi</u> <u>Sindacali</u>	<p>Nell'ambito delle risorse destinate alle procedure di contrattazione di cui all'art. 1479 del C.O.M., è stabilito il contingente massimo dei distacchi autorizzati per ciascuna Forza Armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per i rappresentanti delle associazioni rappresentative. In particolare, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle APCSM, in deroga alle modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1480 del C.O.M., in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale, ferma restando l'applicazione delle modalità di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di distacchi. Il contingente dei distacchi sindacali è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478 del C.O.M., con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro della Difesa e le APCSM.</p> <p>Tale beneficio è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478 del C.O.M., secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.</p> <p>Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore; - dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni; - non è valido ai fini della maturazione della licenza. <p>Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa.</p> <p>Le richieste sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza Armata o Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti, provvede, entro il</p>		<p>Artt. 913-bis, 1475, 1478, 1480 e 1482-<i>ter-quater-quinquies</i> del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.</p> <p>Art. 941-<i>terdecies</i> del Decreto legislativo 15 marzo 2010, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e successive modificazioni.</p>

ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE

Allegato B3

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>termine massimo di 30 giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Difesa, per i conseguenti provvedimenti di stato.</p> <p>Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.</p> <p>I distacchi possono durare non più di 3 anni. Nessun militare può essere posto in distacco più di 5 volte. Tra ciascun distacco deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.</p> <p>Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alla Forza Armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di riferimento.</p> <p>Il militare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocato in distacco ai sensi dell'articolo dell'art. 1480, commi 6, 7 e 9, del C.O.M. decade dall'incarico e transita nella forza potenziale di cui all'art. 455, comma 1, lettera c); - che riprende servizio al termine del periodo di distacco è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza. <p>A differenza di quanto avviene per i permessi retribuiti, il relativo provvedimento di collocamento in distacco viene decretato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, in virtù della diversa posizione di stato giuridico stabilita dalla norma. Al riguardo, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i nuovi distacchi avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento all'interessato, ovvero dalla data indicata dall'APCSM, se successiva; - nel caso di richiesta di cessazione dalla posizione di distacco con anticipo rispetto al termine previsto nel decreto di collocamento, ai sensi dell'articolo 913, comma 5 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione. Nel caso di perdita della titolarità alla permanenza nella cennata posizione, nelle more della formalizzazione del decreto di revoca, il suddetto richiamo ha effetto automatico ed immediato; - nel caso che, per circostanze non preventivabili, il Decreto di revoca dalla posizione di distacco debba necessariamente essere formalizzato successivamente alla data indicata dalla APCSM, il militare è comunque richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione a decorrere da tale data e, <i>medio tempore</i>, potranno essere adottati nei suoi confronti tutti i necessari provvedimenti di impiego, ivi compresa la concessione degli istituti previsti per la copertura di eventuali assenze dal servizio, financo considerando l'applicazione dell'articolo 911-bis del C.O.M. <p>Il personale impiegato nelle attività operative / addestrative /di formazione, di cui agli artt. 1482-ter-quater-quinquies del C.O.M. non può essere collocato in distacco.</p>	<p>Art. 1 della Legge 15 aprile 2025, n. 50.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0241144 27 maggio 2025.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0556640 del 28 novembre 2025.</p>

ATTIVITA' DI CARATTERE SINDACALE

Allegato B3

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><u>Aspettative sindacali non retribuite</u></p>	<p>Nell'ambito delle risorse destinate alle procedure di contrattazione di cui all'art. 1479 C.O.M., è stabilita la misura delle aspettative sindacali non retribuite che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.</p> <p>L'aspettativa sindacale non retribuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478 C.O.M., secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6 C.O.M.; - è valida ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore; - non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza; - dà diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. <p>Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 C.O.M. alla Forza Armata o al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi, provvede, entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della Difesa, per i conseguenti provvedimenti di stato.</p> <p>Le aspettative sindacali possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in aspettativa sindacale non retribuita più di 5 volte. Tra ciascuna aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.</p> <p>Il militare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocato in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo dell'art. 1480, commi 6, 7 e 9, del C.O.M. decade dall'incarico e transita nella forza potenziale di cui all'art. 455, comma 1, lettera c); - che riprende servizio al termine del periodo di aspettativa sindacale non retribuita è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza. <p>Il personale impiegato nelle attività operative / addestrative / di formazione, di cui agli artt. 1482-ter-quer-quinquies del C.O.M. non può essere collocato in aspettativa sindacale.</p>	<p>Artt. 904-bis, 1475, 1478, 1480 e 1482-ter-quer-quinquies del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0241144 27 maggio 2025.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D AB05933 REG2025 0556640 del 28 novembre 2025.</p>